



Avviso pubblico

UN NEGOZIO NON È SOLO UN NEGOZIO

PN Metro plus e Città Medie Sud 2021-2027

Codice progetto BA1.1.3.1.b

“Un negozio non è solo un negozio”

CUP J98C22000130005

d_Bari 2022 – 2024

Programma per il sostegno all'economia di prossimità del Comune di Bari

Art. 1 – Descrizione dell’iniziativa

Un negozio non è solo un negozio è l’iniziativa del Comune di Bari che sostiene le attività commerciali baresi attraverso:

- Il finanziamento, con un contributo a fondo perduto fino a € 50.000,00, di progetti di sviluppo commerciale con impatto economico, territoriale, sociale e culturale;
- l'erogazione di servizi di informazione, accompagnamento, formazione e networking a supporto della progettazione, della realizzazione e del follow-up dei progetti di sviluppo commerciale.

In cambio, le attività commerciali beneficiarie si impegnano a promuovere attività, iniziative, eventi e servizi gratuiti per migliorare la città ed il quartiere in cui sono insediate e/o a contribuire al progresso della comunità locale.

Un negozio non è solo un negozio è un’iniziativa del Comune di Bari realizzata nell’ambito di *d_Bari 2022 – 2024*, il programma per il sostegno all’economia di prossimità della città di Bari.

Un negozio non è solo un negozio è finanziato con risorse del Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 che ammontano complessivamente a € 2.329.322,00.

Art. 2 – Ambiti di intervento

Un negozio non è solo un negozio supporta la realizzazione di progetti di sviluppo commerciale nei seguenti ambiti di intervento:

- innovazione, specializzazione e personalizzazione dell’offerta (ad esempio, istanze innovative riferite all’offerta di prodotti e servizi, diversificazione dell’offerta, istanze riferite a pubblici specifici, istanze riferite a prodotti e servizi personalizzati, servizi post-vendita, ecc.);
- rifunzionalizzazione e ibridazione degli spazi (ad esempio, più funzioni e servizi sulla stessa superficie di vendita, design e arredamento degli ambienti, ecc.);
- digitalizzazione (ad esempio, sistemi per il commercio elettronico, sistemi di prenotazione online, metodi di pagamento digitale, ecc.);
- sostenibilità ambientale (ad esempio, interventi per il risparmio energetico, interventi per il risparmio ed il riutilizzo delle acque, allestimenti green, mezzi di mobilità a basso consumo, ecc.);
- accessibilità (ad esempio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.);

- uso e valorizzazione dello spazio pubblico (ad esempio, allestimenti, interventi di arredo urbano, ecc.);
- commercio consapevole (ad esempio, istanze innovative riferite a scelte commerciali etiche, ecologiche e sociali, ecc.);
- sicurezza (ad esempio, allarmi antintrusione, impianti di videosorveglianza, vetrine antisfondamento, nebbiogeno, ecc.).

Ciascun progetto di sviluppo commerciale potrà fare riferimento a uno o più ambiti di intervento.

Ciascun progetto commerciale dovrà contenere un insieme di iniziative, eventi e servizi gratuiti che possano contribuire al miglioramento della città e del quartiere in cui i proponenti sono insediati e/o a contribuire al progresso della comunità locale.

Art. 3 - Partecipanti

Possono presentare progetti tutte le micro e piccole imprese già costituite ed attive in possesso dei seguenti requisiti:

- con sede operativa nella città di Bari;
- iscritte alla data di pubblicazione dell'avviso al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Bari;
- con sede operativa fissa (di proprietà o in locazione o in comodato) in locali di cui almeno uno al pianterreno, aperti al pubblico e con accesso e affaccio diretto in una via pubblica;
- operanti nei settori NACE (Nomenclatura delle attività economiche):
 - C. Attività manifatturiere;
 - G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli;
 - H. Trasporto e Magazzinaggio;
 - I. Servizi di alloggio e ristorazione;
 - J. Servizi di informazione e comunicazione;
 - L. Attività immobiliari;
 - M. Attività professionali, scientifiche e tecniche;
 - N. Attività amministrative e di servizi di supporto;
 - P. Istruzione;
 - R. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;
 - S. Altre attività di servizi

- in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso agli aiuti de minimis;
- non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare, tutela dell'ambiente;
- non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
- essere in condizione di regolarità contributiva, fiscale e tributaria;
- per le quali non sussistano in capo al rappresentante legale e, in caso di società, a carico dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché a carico delle persone preposte all'attività commerciale, condizioni interdittive all'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2011;
- non essere beneficiari di finanziamento pubblico relativo all'edizione 2022 dell'avviso pubblico "Un negozio non è solo un negozio".

Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della candidatura. Il mantenimento del requisito relativo alla condizione di regolarità contributiva, fiscale e tributaria sarà verificato anche al momento della liquidazione del contributo concesso.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, fatte salve eventuali disposizioni derogatorie previste dalla normativa comunitaria applicabile. Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione della domanda, al momento della candidatura.

Sono escluse dalla partecipazione all'avviso pubblico le imprese ed i professionisti che esercitano una attività regolamentata da un albo e da relativo ordine professionale, ovvero: notai; avvocati; medici; medici veterinari; professionisti sanitari; psicologi; farmacisti; assistenti sociali; odontoiatri; ingegneri; architetti; giornalisti; biologi; agronomi; commercialisti; contabili; consulenti del lavoro.

Inoltre, sono escluse le attività potenzialmente dannose, riconducibili ai settori indicati nell'allegato V del Regolamento per il Fondo InvestUe (Reg. UE n. 523/2021)¹

Inoltre sono escluse le seguenti attività:

- attività esercitate all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali o ad esse collegate;
- compravendita di oro, argento e altri metalli e oggetti preziosi usati;
- commercio di armi, munizioni e articoli militari;
- esercizi aventi carattere temporaneo o stagionale;
- attività in franchising;
- vending machines.

¹ Il fondo InvestEU non sostiene:

- attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
 - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfillmining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Le imprese partecipanti devono essere in possesso delle abilitazioni amministrative specificamente richieste per lo svolgimento delle attività previste dal progetto ovvero si impegnano, in caso di mancato possesso, ad acquisirle ai fini dell'avvio delle attività.

I progetti di sviluppo commerciale possono essere sviluppati in partnership con enti pubblici, scuole, università, imprese e altre organizzazioni pubbliche e/o private che intendano sostenere l'attività. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell'ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, etc.) dai quali sia possibile evincere la natura e le modalità con le quali si concretizzeranno i partenariati.

Art. 4 – Contenuto delle proposte progettuali

Il progetto di sviluppo commerciale dovrà essere obbligatoriamente redatto e candidato mediante il formulario allegato al presente avviso (allegato n. 3) descrivendo sinteticamente:

- le caratteristiche dell'impresa proponente;
- la descrizione del progetto di sviluppo commerciale;
- l'analisi del contesto settoriale e territoriale;
- gli obiettivi del progetto di sviluppo commerciale;
- le fasi e le attività del progetto di sviluppo commerciale;
- i prodotti e i servizi proposti dal progetto di sviluppo commerciale in relazione alle proiezioni di mercato ipotizzate e alla clientela target individuata;
- le risorse necessarie per la realizzazione del progetto di sviluppo commerciale;
- le partnership e le reti ove previste;
- la fattibilità e l'efficacia attesa del progetto di sviluppo commerciale;
- l'innovatività del progetto di sviluppo commerciale;
- il contributo allo sviluppo locale.

Ciascun progetto di sviluppo commerciale potrà essere corredato di allegati tecnici utili a meglio illustrare ed approfondire i contenuti della proposta.

Articolo 5 – Tipologia del sostegno previsto

L'ammontare totale del contributo per ciascun progetto di sviluppo commerciale non potrà essere superiore a € 50.000,00 e dovrà essere suddiviso in:

- spese di investimento sino ad un massimo del 80% sul totale delle spese di investimento ammissibili e comunque non superiore a € 40.000,00;
- spese di gestione sino ad un massimo di € 10.000,00.

Qualora l'impresa beneficiaria realizzi spese per un valore inferiore al contributo concesso, esso sarà rideterminato proporzionalmente. Diversamente, ove l'impresa beneficiaria realizzi un investimento superiore a € 40.000,00 o sostenga spese di gestione che superino l'importo di € 10.000,00, i contributi erogati non potranno comunque superare i valori come sopra riportati.

Un negozio non è solo un negozio prevede azioni di accompagnamento, formazione e networking in favore delle imprese ammesse a contributo lungo l'intero ciclo del progetto di sviluppo commerciale.

I contributi di *Un Negozio non è solo un negozio* sono concessi a seguito di procedura "a sportello" effettuata sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione.

I contributi sono erogati ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE 1407/2013².

Articolo 6 – Modalità di redazione e presentazione dei progetti

Le proposte di progetti di sviluppo commerciale dovranno essere costituite come di seguito indicato.

Documentazione amministrativa:

- Domanda di candidatura della proposta e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, redatta utilizzando l'Allegato 1 al presente avviso;
- Dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (regime de minimis), redatta utilizzando l'Allegato 2 al presente avviso.

² Gli aiuti ad una impresa (intesa come "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento UE 1407/2013) possono essere concessi entro un massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

- Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e manifestazione del consenso ex art. 4 n. 11 del G.D.P.R., redatta utilizzando l'Allegato 5 del presente avviso;
- Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa proponente.

Proposta progettuale:

- Formulario compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatto utilizzando l'Allegato 3 al presente avviso;
- Piano finanziario della proposta progettuale, compilato e sottoscritto dal/dai soggetto/i proponente/i, redatto utilizzando l'Allegato 4 al presente avviso. Per le spese previste (laddove pertinente) dovranno essere prodotti ed allegati al piano finanziario i relativi preventivi. I preventivi dovranno riportare le caratteristiche di dettaglio utili a valutare la congruità e la funzionalità dei lavori e delle forniture previste in riferimento agli obiettivi ed ai contenuti del progetto di sviluppo commerciale.

Le proposte dovranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it inserendo nell'oggetto la dicitura "d_Bari 2022-2024 Avviso pubblico 'Un negozio non è solo un negozio' – Candidatura".

Articolo 7 - Termini di presentazione delle proposte e procedura per l'ammissione a finanziamento

Il presente avviso avrà validità a partire dalla data di pubblicazione e resterà aperto sino ad esaurimento delle risorse complessive disponibili e, comunque, non oltre il 30/06/2024.

Le candidature verranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo da un nucleo di valutazione appositamente costituito. In presenza di domande di candidatura pervenute, il nucleo di valutazione sarà convocato dal responsabile del procedimento, con cadenza periodica, per la valutazione dei progetti.

In particolare, la valutazione delle proposte e l'eventuale ammissione a finanziamento avverranno come di seguito specificato:

Fase 1. Verifica dell'ammissibilità formale delle candidature

Il nucleo di valutazione verificherà la completezza e la conformità della documentazione amministrativa prodotta rispetto alle prescrizioni del presente avviso, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del proponente e l'ammissibilità della tipologia di attività oggetto della proposta. Le proposte che supereranno con esito positivo la verifica di ammissibilità formale saranno ammesse alla Fase 2. Le proposte che non supereranno tale verifica verranno dichiarate inammissibili. Il responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione della inammissibilità ai relativi proponenti, motivandone le ragioni.

Fase 2. Valutazione di merito della proposta progettuale

Le proposte ammesse formalmente saranno valutate dal nucleo di valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del presente avviso, attribuendo a ciascun criterio il relativo punteggio. Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 70 punti su 100. Le proposte che supereranno con esito positivo la valutazione di merito saranno ammesse alla Fase 3. Le proposte che non raggiungeranno il punteggio minimo verranno dichiarate inammissibili. Il responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione degli esiti della valutazione ai relativi proponenti.

Fase 3. Attività di accompagnamento alla progettazione esecutiva delle proposte ammesse

I proponenti ammessi alla fase 3 saranno convocati per l'attività di progettazione esecutiva, finalizzata alla redazione del progetto di dettaglio.

Tale attività prevedrà:

- a. la verifica degli aspetti operativi, organizzativi e gestionali della proposta, allo scopo di migliorare la coerenza interna ed il contributo allo sviluppo locale. Tali verifiche potranno comportare una rimodulazione delle fasi e delle attività previste, in relazione agli obiettivi da raggiungere e alla loro misurazione;
- b. la verifica dell'ammissibilità delle spese e la definizione dei costi di investimento e di gestione connessi, al fine di valutarne la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto agli obiettivi del progetto di sviluppo commerciale. Tali verifiche potranno comportare la rimodulazione del budget e l'eventuale eliminazione di spese inammissibili e/o la riduzione delle spese ammissibili;
- c. la redazione di un progetto di dettaglio con annesso crono-programma delle attività.

La partecipazione alle attività di accompagnamento alla progettazione esecutiva è obbligatoria e propedeutica all'ammissione a contributo.

Al termine delle attività di progettazione esecutiva sarà redatto un verbale che ammette il progetto di dettaglio alla successiva Fase 4.

Il Comune di Bari si riserva la possibilità di non ammettere le proposte progettuali alla successiva Fase 4 in caso di mancata partecipazione alle attività di progettazione di dettaglio o di gravi carenze nella sua redazione.

Fase 4. Approvazione delle proposte ed ammissione a finanziamento

Ultimate le attività della Fase 3, il Comune di Bari predisporrà il provvedimento di approvazione delle proposte di dettaglio elaborate, con conseguente ammissione a contributo. Tale provvedimento sarà notificato ai beneficiari e pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Bari.

Il Comune di Bari inviterà il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria alla stipula di una convenzione che disciplinerà i termini, le condizioni e le modalità di esecuzione e verifica delle attività. Tale convenzione riporterà obiettivi, fasi ed attività del progetto di sviluppo commerciale, che l'impresa beneficiaria si impegna a raggiungere quale condizione necessaria ed inderogabile per l'erogazione del contributo.

La data di stipula della convenzione corrisponderà alla data di avvio del progetto di sviluppo commerciale.

I contenuti delle proposte progettuali, compresi gli allegati tecnici, restano di proprietà dei proponenti e saranno trattati in conformità con gli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la Pubblica Amministrazione. Il Comune di Bari si riserva la facoltà di utilizzare per scopi divulgativi - strettamente legati alle finalità del programma d_Bari 2022 - 2024 - i dati identificativi, i recapiti e la descrizione sintetica dei progetti e delle imprese beneficiarie, per i quali i partecipanti rilasciano apposita autorizzazione in fase di candidatura.

Articolo 8 – Criteri per la valutazione di merito

La valutazione di merito dei progetti di sviluppo commerciale verrà svolta dal nucleo di valutazione sulla base dei contenuti riportati nelle specifiche sezioni del formulario di candidatura attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito:

Criteri	Punteggio massimo	Sezioni del formulario di candidatura
Storia e caratteristiche dell'impresa proponente <i>Coerenza del profilo professionale e di esperienza dell'impresa proponente con i contenuti della proposta progettuale</i>	10	B
Qualità del progetto e coerenza interna <i>Conoscenza del mercato e del contesto territoriale e settoriale di riferimento, chiarezza nella definizione degli obiettivi, articolazione coerente e realistica delle fasi, delle attività e delle risorse previste, coerenza nel rapporto tra obiettivi, azioni, risorse impiegate e organizzazione prevista</i>	30	C - D - E - F - G - H
Fattibilità ed efficacia attesa <i>Realizzabilità dell'idea proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la fattibilità, in relazione con i vincoli e le criticità tipiche del settore di intervento.</i>	20	I
Contributo allo sviluppo locale <i>Capacità del progetto di sviluppo commerciale di contribuire allo sviluppo sociale, economico, culturale e territoriale della città, del quartiere e della comunità locale</i>	30	L
Innovatività <i>Innovatività del progetto rispetto allo stato dell'offerta locale, al territorio nel quale interviene, al mercato al quale si rivolge</i>	10	M

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,3
Inadeguato	0,2
Pessimo	0,1
Non valutabile	0

Verranno ammessi alla *Fase 3. Attività di accompagnamento alla progettazione esecutiva delle proposte*, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i progetti che abbiano ricevuto un punteggio complessivo uguale o superiore a 70/100.

Articolo 9 – Erogazione del contributo

Il contributo non è cedibile a terzi e verrà erogato in due tranches:

- la prima tranche (pari al 70% del contributo) verrà erogata a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra l'impresa beneficiaria ed il Comune di Bari, e previa presentazione di una fideiussione pari all'ammontare dell'anticipazione concedibile, rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. N. 385/1993 (Testo Unico Bancario così come modificato dal D. Lgs. 147/2020);
- la seconda tranche (pari al restante 30% del contributo) verrà erogata a saldo, previa presentazione entro i 60 giorni successivi alla conclusione del progetto di tutta la documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 14 del presente avviso, in seguito all'esito positivo della verifica da parte del Comune di Bari. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore all'importo totale del progetto, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.

Il beneficiario può riservarsi la possibilità di non stipulare la fideiussione nel caso in cui intenda rinunciare all'erogazione dell'anticipo e preferisca richiedere l'intero contributo a saldo.

Il contributo a fondo perduto è da considerarsi, ai fini del trattamento contabile da parte dei beneficiari, in conto impianti per la quota relativa alle spese di investimento e in conto esercizio per la quota relativa alle spese di gestione. L'ESL (equivalente sovvenzione lordo) ai fini del calcolo della soglia massima di aiuti in regime *de minimis* è del 100%.

Le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare i pagamenti a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente indicato e direttamente intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità. Non sono ammessi pagamenti in contante. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di firma della convenzione ed entro il termine di scadenza del progetto commerciale previsto nella convenzione stessa.

Articolo 10 – Tempi di svolgimento delle attività

L'avvio delle attività è da intendersi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione. I progetti dovranno avere una durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi. I progetti dovranno avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.

La durata complessiva del progetto è prorogabile una sola volta per un periodo massimo di un terzo della durata inizialmente prevista, tramite autorizzazione espressa da parte del Comune di Bari.

La proroga dovrà essere richiesta, con nota motivata, entro 30 giorni dalla conclusione originariamente prevista ed è soggetta ad espressa approvazione da parte del Comune di Bari.

Entro i 60 giorni successivi alla conclusione del progetto, il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione delle attività realizzate, unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio.

Articolo 11 – Servizi di informazione, accompagnamento, formazione e networking

I servizi di informazione, accompagnamento, formazione e networking saranno erogati dal Comune di Bari.

In particolare:

- in fase di pre-candidatura sono garantiti incontri di presentazione dell'avviso e un servizio di informazione per approfondire contenuti dell'avviso e le ipotesi progettuali in via preliminare alla candidatura;
- le imprese valutate positivamente nella Fase 2 saranno affiancate nella redazione del progetto di dettaglio;
- le imprese ammesse al contributo saranno affiancate durante la realizzazione delle attività progettuali attraverso servizi di formazione dedicati al rafforzamento di competenze specifiche e di networking a livello locale e sovralocale.

Articolo 12 - Spese ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità, ciascuna spesa sostenuta per la realizzazione del progetto di sviluppo commerciale deve essere:

- pertinente ed effettivamente imputabile all'attività oggetto di contributo;
- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;

- tracciabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

Tutte le spese devono essere sostenute dopo la stipula della convenzione.

Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti, al netto dell'I.V.A. ove detraibile, riferite alle macro voci:

- opere edili, impiantistiche ed assimilate;
- arredi, macchinari, attrezzature, beni e impianti di produzione, purché dimensionati all'effettiva attività da svolgersi, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità commerciale oggetto del contributo³;
- automezzi commerciali;
- programmi informatici e software;
- spese di progettazione tecnica e direzione lavori e servizi di consulenza e assistenza tecnica ai lavori e agli allestimenti;

Impianti, macchinari, attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici il cui acquisto è previsto nel piano di investimento dovranno privilegiare le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili.

Sono ammissibili le seguenti spese di esercizio, al netto dell'I.V.A. ove detraibile, riferite alle macro voci:

- personale funzionale alla realizzazione delle attività di progetto;
- materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
- locazione di locali commerciali e noleggio di beni funzionali alla realizzazione delle attività di progetto;
- utenze;
- canoni e abbonamenti;
- servizi di comunicazione e marketing;
- servizi specialistici funzionali alla realizzazione delle attività di progetto.

Non sono ammissibili:

- le spese non pertinenti con il progetto approvato;
- le spese per prodotti finiti destinati alla vendita;

³ In caso di acquisti di beni usati, ai sensi del D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 la spesa è ammissibile qualora a) il venditore rilasci una dichiarazione autocertificata attestante la provenienza esatta del bene e che lo stesso, nel corso degli ultimi 7 anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo; b) il prezzo del bene usato non sia superiore al suo valore di mercato e inferiore al costo di un bene simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del bene usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti.

- le spese per l'acquisto di terreni e immobili;
- le spese per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli di tipo non commerciale;
- le spese per l'acquisto di beni o servizi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
- gli interessi su finanziamenti;
- le spese per il leasing;
- le tasse e le spese amministrative;
- gli ammortamenti;
- i titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile;
- forniture 'chiavi in mano', ovvero fornitura effettuata da un unico fornitore che realizzi l'intero progetto occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;
- le spese da gruppi, da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria, da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;
- le spese per opere edili e assimilate realizzate da un'impresa edile nel caso la stessa (o il suo amministratore o uno dei suoi soci) sia anche proprietaria dell'immobile su cui si realizzano le opere;
- le spese per beni localizzati fuori dalla sede operativa dell'impresa o presso terzi come distributori automatici, apparecchiature concesse in uso a clienti, cartelloni pubblicitari, ecc.

Articolo 13 – Rendicontazione

La documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto di sviluppo commerciale dovrà essere obbligatoriamente presentata da ciascun beneficiario con le modalità previste di seguito e meglio specificate nelle linee guida per la rendicontazione.

Si specifica che tutti i giustificativi di spesa dovranno contenere:

- la dicitura PN Metro plus e Città Medie Sud 2021-2027;
- il codice e titolo del progetto: BA1.1.3.1.b "Un negozio non è solo un negozio";
- il codice identificativo CUP J98C22000130005.

I documenti contabili devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo. La presentazione della rendicontazione dovrà inoltre essere corredata da:

- dichiarazione di spesa firmata dal rappresentante legale corredata da una tabella riportante le spese suddivise per tipologia così come da budget approvato;
- relazione tecnica contenente la descrizione delle attività e dei risultati del progetto, confrontati con quanto indicato nel progetto di dettaglio e nel relativo cronoprogramma, e le motivazioni degli eventuali scostamenti;
- eventuali ulteriori documenti richiesti dal Comune di Bari.

L'intera documentazione in originale deve rimanere a disposizione presso la sede principale dell'impresa beneficiaria, disponibile per le verifiche in loco e fa parte integrante della documentazione finale che accerta la realizzazione del progetto di sviluppo commerciale.

Articolo 14 – Controlli

Il Comune di Bari effettua verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e verifiche in loco per accertare che i lavori, prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Oltre al controllo sui documenti presentati ai fini della rendicontazione, il Comune di Bari si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, controlli in loco e sopralluoghi (anche a campione) presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti di sviluppo commerciale e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal bando, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal destinatario finale con particolare riferimento agli originali dei documenti contabili prodotti, e, in generale, le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario, si darà luogo alla revoca ed al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento, nonché alla escussione della polizza fideiussoria.

Articolo 15 – Obblighi dell'impresa beneficiaria

Ciascuna impresa beneficiaria è tenuta a:

- svolgere le attività e realizzare i risultati previsti nei termini, entro i tempi e con le modalità indicati nel progetto di dettaglio e nella convenzione;
- rispettare la normativa in materia civilistica, fiscale, tributaria, previdenziale, assistenziale e del lavoro, edilizia ed urbanistica, sulla salvaguardia dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro nonché le disposizioni vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica;
- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese, le procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese ed il termine di completamento delle stesse;
- dare comunicazione e/o richiedere formale autorizzazione al Comune di Bari per qualsiasi variazione rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento come indicato nel successivo art. 16;
- rispettare la normativa comunitaria che disciplina l'accesso alle agevolazioni "de minimis";
- seguire, durante lo svolgimento del progetto, azioni mirate di accompagnamento, formazione e networking promosse dal Comune di Bari;
- non affidare o delegare a terzi la realizzazione delle attività previste dal progetto, ad eccezione di servizi accessori o strumentali;
- rispettare ogni altra prescrizione indicata nel presente avviso e nella convenzione.

I beneficiari sono tenuti, per i tre anni successivi alla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, al rispetto del vincolo della stabilità dell'operazione come definito dall'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013⁴.

Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il beneficiario è tenuto a rimborsare al Comune di Bari gli importi corrispondenti agli investimenti finanziati, in misura proporzionale al periodo per il quale i requisiti non siano stati soddisfatti.

Ogni opera, prodotto, pubblicazione o strumento di comunicazione – cartaceo, informatico o multimediale - realizzato dal beneficiario nell'ambito delle attività di progetto, dovrà riportare il logo ufficiale del Comune di Bari, i loghi del programma PN Metro plus e Città Medie Sud 2021-2027, il logo "d_Bari 2022 - 2024" e la dicitura: "Un negozio non è solo un negozio", salvo diverse disposizioni del Comune di Bari. I soggetti beneficiari sono tenuti all'apposizione di una specifica targa di progetto secondo il format che sarà fornito dal Comune di Bari.

⁴ Per 'stabilità delle operazioni' si intende il vincolo di destinazione degli investimenti in infrastrutture o degli investimenti produttivi che i beneficiari hanno acquisito attraverso l'avviso pubblico.

Articolo 16 - Modifiche

Il Comune di Bari può autorizzare eventuali variazioni al progetto, previa richiesta scritta, motivata e dettagliata da parte del beneficiario utilizzando l'apposita modulistica. Tutte le variazioni dovranno comunque rispettare i requisiti di accoglibilità individuati nel presente avviso e nella convenzione.

Durante la fase di attuazione, i beneficiari possono, purché tale rimodulazione sia funzionale a perseguire meglio l'obiettivo progettuale e coerente con i criteri di ammissibilità del presente avviso, rimodulare il piano finanziario della proposta progettuale, nel rispetto dei vincoli ove previsti. Se inferiori al 10% sul totale dei costi ammissibili, tali modifiche dovranno essere esclusivamente comunicate al Comune di Bari. Per modifiche superiori al 10% sul totale dei costi ammissibili, invece, sarà necessaria un'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione. Le modifiche superiori al 10% dei costi ammissibili sono autorizzabili una sola volta durante lo svolgimento del progetto.

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate rispetto al piano finanziario approvato non:

- comunicate via PEC per le modifiche inferiori al 10% sul totale dei costi ammissibili;
- autorizzate per le modifiche superiori al 10% sul totale dei costi ammissibili .

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'aumento dell'importo del contributo concesso, e saranno considerate ammissibili in riduzione solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto ammesso a finanziamento.

Articolo 17 – Revoche e rinunce

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente nei casi e secondo le seguenti procedure, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo erogato, oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Il contributo potrà essere revocato totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità (revoca totale);
- perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità (revoca totale);
- mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari (revoca parziale);
- presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione (revoca totale);

- non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte (revoca totale);
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione del contributo e dalla normativa di riferimento (revoca parziale);
- qualora a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco) si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute (revoca parziale);
- qualora il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica (revoca totale);
- qualora il beneficiario abbia alienato, ceduto a qualunque titolo, distolto dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 36 mesi successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti (revoca parziale).

Nel caso in cui il beneficiario – a seguito di comunicazione dell'avvenuta ammissione a finanziamento – intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo al Comune di Bari a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: **politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it**.

Nel caso in cui il beneficiario – nella fase attuativa del progetto – intenda rinunciare al completamento dello stesso, dovrà restituire le somme già ricevute a titolo di contributo.

Articolo 18 - Informazioni e contatti

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Girolama Bonante, PoEQ Politiche del Lavoro del Comune di Bari.

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle proposte progettuali, i soggetti interessati possono rivolgersi all'indirizzo email negozi@dbari.it e ai numeri di telefono 0805772656/2672 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n.101/2018 e del D.lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e dai relativi allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.

Titolare del trattamento e dati di contatto per l'esercizio dei diritti: Comune di Bari per mezzo del Direttore della Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione, Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70122 - Bari - Tel. 080/5772221 – pec: politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Articolo 20 - Pubblicità

Il presente avviso pubblico è pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Bari, sul sito istituzionale del Comune di Bari e sul sito www.dbari.it.